

09 Incentivo per assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori in Naspi

<p>Descrizione</p>	<p>Il lavoratori beneficiari di Naspi, senza limiti di età, possono essere assunti, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante.</p> <p>Trova applicazione il regime agevolativo proprio del contratto di apprendistato <u>con esclusione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - della libera recedibilità dal contratto al termine del periodo di apprendistato (si applica, invece, la disciplina in materia di licenziamenti individuali) - della estensione dei benefici contributivi per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato
<p>Tipologia ed entità dell'incentivo</p>	<p><u>Incentivo contributivo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, hanno un'aliquota contributiva pari all'1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno - I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9, hanno una aliquota contributiva pari al 10% <p>(Alle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l'assicurazione sociale per l'impiego, pari all'1,31% della retribuzione imponibile dell'apprendista)</p> <p><u>Incentivo economico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'apprendista può avere un inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio - I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118, l. n. 388/00 - Le ore di formazione a carico del datore di lavoro sono retribuite nella misura pari al 10% della retribuzione dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi). Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. <p><u>Incentivo normativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l'applicazione di particolari normative e istituti contrattuali. <p><u>Incentivo fiscale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell'IRAP.
<p>Datori di lavoro beneficiari</p>	<p>Tutti i datori di lavoro.</p>
<p>Destinatari</p>	<p>Senza limiti di età,</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori percettori di NASPI; - lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione di NASPI, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.
<p>Tipologia di contratto</p>	<p>Contratto di apprendistato professionalizzante</p>

<i>richiesto (ove pertinente)</i>	
Modalità di accesso e di erogazione dell'incentivo	
Natura dell'aiuto e cumulabilità	
Tempistica e scadenze	Non sono previste scadenze
Normativa e modulistica	Art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/15; mess. Inps n. 2243/17
Regime sanzionatorio e casi di esclusione	<p><u>Sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento che avrebbe raggiunto l'apprendista al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione a suo carico, di cui egli sia esclusivamente responsabile, tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie delle singole tipologie di contratto di apprendistato; - Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva) se il contratto manca della forma scritta o manca del piano formativo individuale nonché nel caso di violazione delle previsioni della contrattazione collettiva attuative dei principi stabiliti all'art. 42, comma 5, lett. a, b, c, del d.lgs. 81/15 (a- divieto di retribuzione a cottimo; b- possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori; c- presenza di un tutor o referente aziendale) <p><u>Esclusioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono esclusi dagli incentivi contributivi i datori di lavoro che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi (DURC), con l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, con il rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; - Gli incentivi non spettano <ul style="list-style-type: none"> • se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; • se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; • se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse; <p>se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest'ultimo in rapporti di collegamento o controllo.</p>